



**PROCEDURA RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E OPERAZIONI SUL CAPITALE**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di SCM SIM S.p.A.
in data 20 luglio 2016

Sommario

PREMESSE.....	3
1. DEFINIZIONI.....	4
2. DESTINATARI della PROCEDURA.....	5
3. VALUTAZIONE DEL CARATTERE DELLE INFORMAZIONI	5
4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	6
5. ESCLUSIONI.....	6
6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	7
7. RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	8
8. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ O ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE.....	8
9. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE.....	9
10. REGIME DEL RITARDO	9
11. SONDAGGI DI MERCATO.....	10
12. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	11
13. VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	12
14. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLA PROCEDURA	13

PREMESSE

In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti adottato da AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti AIM**”) e al fine di adeguare la gestione delle informazioni privilegiate a quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”), il Consiglio di Amministrazione di SCM SIM S.p.A. (la “**Società**”) nella riunione del 20 luglio 2016 ha approvato la presente procedura organizzativa per la gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento Emittenti AIM (la “**Procedura**”).

La presente Procedura è stata implementata sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è, pertanto, soggetta a successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie sulla base sia degli indispensabili interventi di normativa primaria e secondaria, sia della migliore prassi di mercato.

In tale data il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'Amministratore Delegato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di provvedimenti di legge e/o regolamenti ovvero di modifiche e integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A.

1. DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

“**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

“**Azioni**” indica le azioni della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Gruppo**” indica la Società e le società da questa di volta in volta controllate.

“**Informazione Privilegiata**” ai sensi dell’articolo 7 del MAR, indica un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari AIM Italia, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari AIM Italia o sui prezzi di Prodotti Finanziari Collegati.

Ai fini della presente definizione:

- un’informazione ha un “*carattere preciso*” se:
 - (a) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto a) che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari AIM Italia o del relativo Prodotto Finanziario Collegato;
- per “*informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

“**Informazione Rilevante**” indica un’informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“**Investor Relator**” indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti tra la Società e gli investitori e intermediari.

“**Nomad**” indica il *Nominated Adviser* incaricato dalla Società.

“**Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate**” indica il registro, predisposto in conformità all’articolo 18 del MAR, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

“**SDIR**” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, si intende il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa CONSOB che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico ed a Borsa Italiana S.p.A..

“**Società Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..

“**Soggetti Rilevanti**” indica:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell’attivo patrimoniale della Società come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- (d) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all’attività della Società.

“**Strumenti Finanziari**” si intendono gli strumenti finanziari emessi dalla Società o dalle sue Controllate ed ammessi alle negoziazioni su AIM Italia.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*) e successive modificazioni e integrazioni.

2. DESTINATARI della PROCEDURA

- 2.1.** La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all’esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
- 2.2.** Ai sensi dell’articolo 17 del MAR, la Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 2.3.** La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato.

3. VALUTAZIONE DEL CARATTERE DELLE INFORMAZIONI

- 3.1.** I Soggetti Rilevanti devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato della Società nonché l’Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengano essere Informazioni Privilegiate o Fatti Rilevanti (come di seguito definiti) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria

attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente Informazioni Privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

- 3.2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, potrà avvalersi dell'Investor Relator. Tale valutazione dovrà essere effettuata di concerto con il Nomad.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 4.1. Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo. In sua assenza assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, l'Investor Relator. Ciascuno di essi, nei momenti di rispettiva competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il "Responsabile").
- 4.2. Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate esclusivamente attraverso i canali autorizzati e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e del Gruppo di dette Informazioni Privilegiate sia effettuata senza pregiudizio del suddetto carattere privilegiato.
- 4.3. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare ai fini della diffusione delle Informazioni Privilegiate.
- 4.4. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti i Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualsivoglia modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si renda necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

5. ESCLUSIONI

- 5.1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale le Informazioni Privilegiate, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, a soggetti terzi – purché questi ultimi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
 - (c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
 - (d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - (e) agenzie di rating;

- (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- (g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

5.2. La Società provvede all'atto del rilascio di tali Informazioni Privilegiate ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione con cui i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari su AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.

5.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale per cui la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali Informazioni Privilegiate.

6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

6.1. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il **“Fatto Rilevante”**):

- ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale;
- emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di fusione e scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio

consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e

- le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

7. RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

7.1. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;
- custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
- assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

7.2. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

7.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "*STRETTAMENTE RISERVATO*".

7.4. I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso esclusivamente alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

8. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ O ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

8.1. Il Responsabile procede, a nome della Società e del Gruppo, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni all'Investor Relator – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

8.2. La divulgazione delle informazioni nei confronti dei soggetti di cui al precedente paragrafo è in ogni caso effettuata in modo chiaro completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie

informativa tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

- 8.3.** Qualora agli altri Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società, alle Società Controllate e/o al Gruppo, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 8.4.** Qualora le informazioni abbiano ad oggetto operazioni sul capitale della Società che abbiano effetti sui diritti degli azionisti della stessa, le stesse devono essere comunicate a Borsa Italiana con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di esecuzione dell'operazione, in conformità a quanto previsto nelle "Procedure per le Operazioni sul Capitale" pubblicate da Borsa Italiana.
- 8.5.** Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate e/o Informazioni Rilevanti e ricadano nell'ambito delle Informazioni Privilegiate c.d. *price sensitive*, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale, sentito il Nomad, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 114 del TUF e all'articolo 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia anche di specifiche informazioni che non rientrano nelle fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

9. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- 9.1.** I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società, alle Società Controllate e/o al Gruppo di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
- 9.2.** Qualora un'informazione sia stata valutata dai soggetti individuati all'Articolo 3 come Informazione Privilegiata, la Società procede senza indugio alla relativa comunicazione al pubblico, in conformità alle disposizioni di legge e secondo le modalità di seguito indicate.
- 9.3.** Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate ed a trasmetterle a Borsa Italiana S.p.A..
- 9.4.** Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le informazioni *price sensitive*, non deve coniugare tali informazioni con la commercializzazione dell'attività della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo, e deve essere divulgata in modo completo e tempestivo dal Responsabile/Investor Relator attraverso il circuito SDIR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.

10. REGIME DEL RITARDO

- 10.1.** La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la comunicazione immediata possa probabilmente pregiudicare i legittimi interessi della Società;

- (b) il ritardo nella comunicazione non induca in errore il pubblico su circostanze e fatti essenziali;
- (c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

10.2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui al precedente Articolo 10.1.

10.3. La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata spetta ai soggetti individuati al precedente Articolo 3 i quali, ad esito della valutazione, dovranno darne tempestiva comunicazione al Responsabile e al Nomad.

10.4. Nel caso in cui la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate ai sensi degli Articoli 10.1 e/o 10.2, la Società, per il tramite del Responsabile, di concerto con il Nomad, è tenuta ad effettuare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate con le modalità di cui al precedente Articolo 9 e a notificare a CONSOB, immediatamente a seguito della comunicazione al pubblico delle predette Informazioni Privilegiate, l'avvenuto ritardo, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con le quali sono state soddisfatte le condizioni di cui agli Articoli 10.1 e/o 10.2. Tale notifica deve essere fatta tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione".

10.5. Qualora la comunicazione delle Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente agli Articoli 10.1 e 10.2 che precedono e, in pendenza di tale ritardo, la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società sarà tenuta a comunicare quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, con le modalità di cui al precedente Articolo 9.

10.6. Ai fini del precedente Articolo 10.5, la riservatezza si considera essere venuta meno nelle situazioni in cui si diffondano *rumors* che si riferiscono in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione si stata ritardata ai sensi dei paragrafi 10.1 e 10.2 che precedono) e tali *rumors* siano sufficientemente accurati da far ritenere che la riservatezza delle stesse non è più garantita.

11. SONDAGGI DI MERCATO

11.1. Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, con un sondaggio di mercato, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, etc.), prima di procedere allo stesso:

- (a) deve valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
- (b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
- (c) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio;
- (d) ottiene in consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni, (ii) le è vietato

utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni;

(e) effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alla lettera e) che precede e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;

(f) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente;

11.2. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione della Società, quest'ultima, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.

11.3. La Società effettua il sondaggio conserva le registrazioni per un periodo di almeno 5 anni.

11.4. La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che

(a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e

(b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

12. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

12.1. Le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo, hanno accesso, su base regolare od occasionale, a Informazioni Privilegiate sono iscritte in un apposito registro istituito e tenuto dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

12.2. Il Regolamento (UE) 2016/347 (il "**Regolamento 347**"), che attua quanto previsto dal MAR, stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso delle sezioni del Registro e il relativo aggiornamento.

12.3. Secondo quanto previsto dal MAR e dal relativo Regolamento 347, il Registro è in formato elettronico, redatto secondo il modello fornito dal Regolamento 347 e allegato alla presente Procedura *sub* **Allegato A**, ed è strutturato in due distinte sezioni:

(a) una sezione per ciascuna Informazione Privilegiata, nella quale viene aggiunta una nuova sezione ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata o Informazione Rilevante (cd. "sezione occasionale");

(b) una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate (cd. "sezione permanente").

- 12.4.** Il registro contiene le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta.
- 12.5.** La Società, per il tramite dell'Investor Relator, provvede all'aggiornamento del Registro. L'articolo 18 del MAR precisa che il Registro deve essere aggiornato tempestivamente nelle seguenti circostanze:
- (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
 - (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate, che deve quindi essere aggiunta nel registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate; e
 - (c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
- 12.6.** Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.
- 12.7.** Le persone iscritte sono tempestivamente informate circa la loro iscrizione nel Registro e gli aggiornamenti che le riguardano.
- 12.8.** I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 12.9.** L'Investor Relator è responsabile di mantenere aggiornato il registro stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. La Società rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 18 del MAR.
- 12.10.** La Società conserva sempre il diritto di accesso al Registro.
- 12.11.** L'Investor Relator è responsabile di trasmettere a CONSOB, non appena possibile e dietro richiesta di quest'ultima, il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 12.12.** Il registro deve essere trasmesso a CONSOB tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it.
- 12.13.** La Società, per il tramite dell'Investor Relator, si assicura che tutte le persone figuranti nel Registro prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione in tale Registro e delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

13. VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 13.1.** La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società, dalle Società Controllate e/o dal Gruppo.

13.2. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, la competenza a deliberare in merito alle sanzioni sarà degli amministratori indipendenti ovvero – qualora anche questi abbiano preso parte alla violazione – del Collegio Sindacale.

13.3. Se commessa da altri Soggetti Rilevanti (diversi dagli amministratori e dai Sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla presente Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

13.4. Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

13.5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti della Società e/o del Gruppo), nonché delle disposizioni del Codice Civile.

14. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DELLA PROCEDURA

14.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 20 luglio 2016 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.

14.2. Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia) ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. o di qualsiasi altra Autorità competente, la Procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

14.3. Le modifiche e/o integrazioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

ALLEGATO A

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piatta-forma d'asta/ commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

ALLEGATO 1

MODELLO 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piatta-forma d'asta/ commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]